

Stili e tendenze

LA KERMESSE DI MILANO



Tunnel di luci. Un'immagine scattata a EuroLuce, il salone biennale dell'illuminazione che si alterna con Eurocucine, che si terrà nel 2008

Per il design il nodo protezione

Diritti d'autore da 25 a 70 anni dalla morte del creatore, ma è polemica sulle opere di pubblico dominio prima del 2001

di Rita Fatiguso

Solo i creativi possono crogiolarsi al pensiero di essere copiati. Per tutti gli altri, la tutela degli oggetti di design può trasformarsi in un *nightmare*. In pratica, un incubo.

L'Unione Europea ha strigliato l'Italia che, con una legge freschissima di pubblicazione in Gazzetta, la numero 46 del 6 aprile, ha portato la durata della protezione del diritto d'autore da 25 a 70 anni dalla morte dell'ideatore.

Tutti contenti, si dirà. Gli eredi dei grandi designer, le aziende che hanno licenze e autorizzazioni con designer e loro eredi. Una circostanza che incontra i favori delle grandi case del design, da Molteni & c., a Cassina e Poltrona Frau. Carlo Molteni sfugge per un attimo all'assedio dei compratori stranieri e dal Salone commenta: «In effetti, mi sembra giusto che ci sia messi in linea con gli altri Paesi europei, si tratta sicuramente di un adegua-

mento necessario. Detto questo, le altre implicazioni francamente mi sfuggono».

Infatti, in Italia, nella terra in cui fioriscono le eccezioni, la nuova legge precisa che la tutela del diritto d'autore non si applica alle opere «finite in pubblico dominio» prima del 19 aprile 2001.

E qui, a fregarsi le mani sarebbero tanti imprenditori medio-piccoli: una sfilza di opere di alto design ormai di dominio pubblico sarebbero alla loro portata, quindi perfettamente e lecitamente riproducibili. Aldo Fittante, avvocato fiorentino, li ha riuniti in un Consorzio in difesa dell'utilizzo del design, che si è bat-

GIURISTI AL LAVORO

Accolta con favore dalle grandi aziende, la legge in vigore da metà febbraio finisce per lasciare ampi spazi all'interpretazione

tuto a spada tratta per l'adeguamento.

«Secondo l'interpretazione fornita dalle lobby dei contraffattori, invece, tutte le opere di design messe in commercio prima del 21 aprile 2001 non sono tutelate dal diritto d'autore», commenta polemicamente Gabriele Cuonzo dello studio Trevisan & Cuonzo, specializzato in tutela della proprietà intellettuale. «Se questa interpretazione dovesse essere accolta dalla giurisprudenza, ciò significherebbe — aggiunge — che un'opera di design realizzata prima del 2001 è priva della protezione del diritto d'autore, mentre un'opera creata dopo viene protetta dal diritto d'autore fino a 70 anni dopo la morte dell'autore». C'è di più. «La norma, nell'interpretazione fornita dalle lobby dei copiatori, viola il principio di uguaglianza perché orienta la tutela rispetto a un prima e a un dopo, il che è incostituzionale».

«Ma è giusto che alla caduta in pubblico dominio segua la libertà di riproduzione della forma, altrimenti il copyright diverrebbe eterno», osserva Gustavo Ghidini, professore ordinario di diritto industriale all'Università di Milano. «I critici della norma che salva quella libertà — aggiunge — confondono la creazione (estetica) del modello con quella (industriale) del prodotto industriale. E, quindi, le opere del design create prima del 2001 ma non ancora cadute in pubblico dominio all'entrata in vigore della nuova legge,

erano e restano proteggibili, anche se poste in produzione dopo il 19 aprile 2001».

Ma chi vince e chi perde, allora? «La tutela riguarda tutti, grandi e piccoli, che vedranno allungarsi i tempi di sfruttamento dei loro diritti su disegni e modelli protetti dalla legge sul diritto d'autore — commenta l'avvocato Mariacristina Rapisardi — anche se la nuova disposizione limita il beneficio dell'estensione ad opere realizzate dopo il 2001, con evidente disparità di trattamento per quelle realizzate prima». Marina Lanfranconi, avvocatessa dello studio Lovells, in arrivo dalla Finlandia, precisa: «Ricordo che la legge riguarda solo le opere di carattere creativo con valore artistico non le opere di design intese come modelli ornamentali. Mi sembra essenziale che un design finlandese o danese arrivi al Salone con la garanzia della stessa durata di protezione delle opere, il che facilita la collaborazione e gli scambi in Europa».

Ultima difesa, la concorrenza sleale, cioè l'articolo 2598 del Codice civile che vieta il commercio di prodotti confondibili con quelli precedentemente messi sul mercato da altri. «Ma questa norma — replica Ghidini — non può certo valere a far resuscitare un copyright ormai cessato e, quindi, può servire solo a proteggere elementi distintivi ulteriori, realizzati e aggiunti dal produttore, rispetto alla forma base caduta in pubblico dominio».